

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*  
GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*  
GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 “Lumsa”

MARIO CARVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 3 2021



STEM Mucchi editore

*Archivio giuridico Filippo Serafini* - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero ..... 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) ..... 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) ..... 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) ..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo\* ..... 30,00

Fascicolo singolo digitale ..... 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) - [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)

indirizzi web: [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2021.

### ***Direzione***

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna  
Salvatore Amato – Università di Catania  
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma  
Christian Baldus – Università di Heidelberg  
Michele Belletti – Università di Bologna  
Michele Caianiello – Università di Bologna  
Marco Cavina – Università di Bologna  
Olivier Echappé – Université de Lyon 3  
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore  
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano  
Herbert Kronke – Università di Heidelberg  
Francesco Morandi – Università di Sassari  
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid  
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”  
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma  
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata  
Gianni Santucci – Università di Trento  
Nicoletta Sarti – Università di Bologna  
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma  
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma  
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma  
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano  
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna  
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna  
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

## *Norme e criteri redazionali*

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).



Laura Maria Franciosi

## IL TEMPO NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il tempo nel contratto: l'Art. 39(1) CISG. – 3. Il tempo nel giudizio: la ICC 'expedited procedure'. – 4. Il tempo e gli effetti della pandemia da Covid-19.

### 1. *Introduzione*

Da sempre, nel diritto, il tempo è stato inteso come fattore di governo e di certezza delle relazioni giuridiche. Nel diritto sostanziale si pensi, ad esempio, all'acquisto per usucapione di un diritto reale (art. 1158 ss. c.c.), alla presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 c.c. e anche art. 234 c.c.); alla denuncia dei vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.) o dell'opera oggetto di appalto (art. 1667 c.c.) e, più in generale, alla prescrizione (art. 2934 ss. c.c.) e alla decadenza (art. 2964 ss c.c.). Nel processo, che è un fenomeno giuridico dinamico in quanto si svolge nel tempo, l'elemento temporale assume un aspetto particolarmente rilevante nella disciplina dei singoli atti. Si è infatti autorevolmente rilevato che il legislatore «si è ispirato a criteri di opportunità servendosi del tempo come di una leva per influire sulla maggiore o minore rapidità dell'evoluzione del processo»<sup>1</sup>. Da ciò la distinzione tra 'termini acceleratori', ad esempio i termini per proporre l'impugnazione, e termini dilatori (come il termine a comparire ex art. 163bis c.p.c. o il termine per proporre l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati, ex art. 501 c.p.c.) e, nell'ambito dei termini acceleratori, quella tra (i) 'termini perentori',

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. I, Torino, 2018<sup>15</sup>, pp. 254-255.



ossia quelli la cui decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto e che, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti<sup>2</sup>, e (ii) 'termini ordinatori', ossia quelli la cui inosservanza non produce decadenza dal potere di compiere l'atto, se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice<sup>3</sup>.

In tutti tali ambiti la rilevanza del tempo è determinata dal legislatore ed è sottratta all'autonomia delle parti<sup>4</sup>. Di recente, tuttavia, soprattutto nel contesto di una società globalizzata, il tempo pare aver mutato la sua fisionomia e la sua funzione: in particolare, quest'ultimo sembra essersi relativizzato e, più che rispondere ad esigenze di certezza, pare invece orientato all'efficienza del rapporto giuridico (sia esso sostanziale o processuale), nonché al suo riflesso economico.

Il tempo è dunque davvero denaro? In effetti la risposta parrebbe positiva, se si considera che le classifiche internazionali, a partire dall'indice *Doing business*, ritengono la durata dei processi un elemento essenziale di valutazione<sup>5</sup>.

Tale fenomeno interessa in particolare l'ambito dei contratti internazionali<sup>6</sup>, strumenti paradigmatici di una socie-

---

<sup>2</sup> Fatta salva, tuttavia, l'eventuale rimessione in termini, originariamente prevista all'art. 184-bis c.p.c. e ora, a seguito della riforma di cui alla Legge 69/2009, disciplinata dal secondo comma dell'art. 153 c.p.c.

<sup>3</sup> C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. loc. cit.*

<sup>4</sup> Anche nei casi, comunque limitati, in cui viene riconosciuto un certo potere dispositivo alle parti, quest'ultimo è soggetto a limiti rigorosi: si pensi, ad esempio, a un termine di decadenza stabilito contrattualmente e a quanto previsto dall'art. 2965 c.c. che, come noto, ne prevede la nullità ove il termine pattuito renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

<sup>5</sup> R. CAPONI, *Doing business come scopo della giustizia civile?*, in *Foro it.*, 2015, V, p. 10 ss. Sui report *Doing business* e sui loro riflessi rispetto al diritto si vedano anche le osservazioni critiche di A. GAMBARO, *Misurare il diritto?*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 2012, p. 17 ss.

<sup>6</sup> Sull'importanza del tempo nei contratti d'appalto internazionali: M. RUBINO-SAMMARTANO, *Time factor in variations in international construction contracts*, in *International business lawyer*, 1988, 16, p. 302 ss. La letteratura sui contratti internazionali è ampia. Tra le opere principali si segnalano: F. GALGANO, F. MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, Padova, 2007; F. BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, Padova, 2009; A. FRIGNANI, M. TORSELLO, *Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*,

tà globalizzata e la cui diffusione è in costante aumento. Accanto alla crescente relativizzazione del tempo, testimoniata ad esempio dall'adozione di termini flessibili ed indeterminati per la disciplina di alcuni rapporti giuridici, si pone, quasi come una sorta di contrappeso, la valorizzazione dell'autonomia delle parti<sup>7</sup>, cui viene attribuito il potere di definire, su base contrattuale, la dimensione e la rilevanza del tempo.

Ciò vale, come si vedrà in prosieguo, sia in relazione al contenuto del regolamento contrattuale e quindi alle regole del rapporto giuridico intercorrente tra le parti del contratto, sia con riguardo alla gestione di un eventuale contenzioso che, nell'ambito dei contratti internazionali, sovente si svolge nelle forme dell'arbitrato. In ragione di ciò, nel presente articolo ci si soffermerà in particolare sulla disciplina del termine per la denuncia dei vizi della cosa venduta, secondo la previsione dell'Art. 39 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (*Convention for the International Sale of Goods*, di seguito: CISG)<sup>8</sup>, nonché sulla nuova procedura arbitrale accelerata (*expedited procedure*), prevista dal Regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi (ICC) a partire dal 1° marzo 2017. Entrambi i profili testimoniano con chiarezza come il tempo venga modellato proprio dalla dialettica tra relatività dello stesso e autonomia delle parti.

Il tempo, infine, assume rilevanza, soprattutto nei contratti di durata o a esecuzione differita, perché nel corso del loro

---

in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XII, a cura di F. GALGANO, Padova, 2010.

<sup>7</sup> Ad esempio, si vedano in proposito le osservazioni di Diego Corapi, secondo cui i privati non solo sarebbero attori del commercio internazionale, ma anche autori delle sue regole: D. CORAPI, *Gli attori privati del commercio internazionale*, in *Dir. comm. int.*, 2017, 2, p. 271 ss. Si veda anche, con particolare riferimento ai mutamenti che la globalizzazione ha comportato rispetto al diritto italiano dei contratti (riguardanti, principalmente, i soggetti, le tipologie contrattuali e la struttura del testo del contratto): G. IUDICA, *L'influenza della globalizzazione sul diritto italiano dei contratti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 3, II, p. 143 ss.; G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2010<sup>2</sup>; ID., *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, Torino, 2019<sup>3</sup>.

<sup>8</sup> La CISG è stata ratificata in Italia con la Legge 11 dicembre 1985, n. 765 ed è in vigore dal 1° gennaio 1988.

svolgimento possono verificarsi eventi sopravvenuti ed imprevedibili al momento di stipula del contratto, idonei a pregiudicare la possibilità di esecuzione o l'equilibrio economico. La pandemia da COVID-19 e le conseguenti disposizioni normative adottate dalle Autorità dei vari Paesi per prevenirne la diffusione rappresentano un esempio paradigmatico: per tale ragione, nel paragrafo 4 verranno affrontati alcuni aspetti significativi che si pongono con particolare evidenza nell'ambito dei contratti internazionali, soffermandosi in particolare su una clausola contrattuale piuttosto diffusa che, apparentemente di minor importanza, può invece dare luogo a problematiche di non poco conto.

## 2. *Il tempo nel contratto: l'Art. 39(1) CISG*

Come noto, la CISG rappresenta una pietra miliare nel contesto del commercio internazionale, per aver introdotto una disciplina di diritto sostanziale uniforme del contratto più diffuso in tale ambito, ossia la compravendita. Conferma di ciò è data dal successo della Convenzione che, ad oggi, è stata ratificata da un elevato numero di Paesi<sup>9</sup>. Si tratta di un dato che diviene ancor più significativo, se si considera che i lavori preparatori di quest'ultima hanno avuto luogo in un contesto geopolitico profondamente diverso da quello attuale (basti solo pensare alla presenza in seno all'UNCITRAL – la commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale, responsabile appunto dei lavori preparatori della Convenzione – di due delegazioni tedesche, una per la Repubblica democratica tedesca e una per la Germania dell'Ovest, nonché di esponenti dei Paesi dell'area socialista)<sup>10</sup>. Alla redazione del testo finale

---

<sup>9</sup> Tra le eccezioni più significative spiccano il Regno Unito, il Giappone e l'India. Per l'elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione si veda il sito: <https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html>.

<sup>10</sup> Per tutti: M.J. BONELL, *Il diritto europeo dei contratti e gli sviluppi del diritto contrattuale a livello internazionale*, in *Eur. e dir. priv.*, 2007, 3, p. 599 ss., che descrive appunto il clima e i contrasti in seno alla Conferenza diplomatica di Vienna, ove, dei 64 Stati partecipanti, la maggioranza era rappre-

della Convenzione hanno pertanto contribuito, oltre a giuristi dei sistemi di *civil law* e di *common law*<sup>11</sup>, anche esponenti dei sistemi socialisti e dei Paesi in via di sviluppo. La dialettica tra tradizioni giuridiche e realtà economiche così differenti ha portato alla redazione di un testo che, necessariamente, soprattutto per alcuni profili di primario rilievo, ha richiesto il raggiungimento di soluzioni di compromesso per non pregiudicare la riuscita del progetto finale<sup>12</sup>.

Tra le questioni più controverse figura la disciplina dei vizi della cosa venduta e, più specificamente, se il compratore avesse il dovere di denunciare entro un certo lasso di tempo i vizi riscontrati, nonché quali avrebbero dovuto essere le conseguenze della mancata denuncia<sup>13</sup>. In relazione a tale aspetto, mentre i delegati dei Paesi industrializzati concordavano sulla necessità di prevedere un termine per la denuncia del vizio, quelli dei Paesi in via di sviluppo si mostravano decisamente contrari, onde evitare di penalizzare eccessivamente le ragioni del compratore<sup>14</sup>.

---

sentata da delegati dei Paesi di *civil law* e *common law*, equamente divisi; a questi si aggiungeva «un'ampia rappresentanza del blocco comunista e una presenza persino più numerosa dei paesi "non allineati" del c.d. Terzo mondo».

<sup>11</sup> Sul punto sono interessanti i rilievi di E.A. FARNSWORTH, *The Convention on international sale of goods from the perspective of the common law countries*, in *La vendita internazionale. La convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980. Atti del convegno di Santa Margherita Ligure*, in *Quaderni di giur. comm.*, 1981, 39.

<sup>12</sup> M.J. BONELL, *La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: origini, scelte e principi fondamentali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990, 3, p. 715 ss. Nello stesso numero si trovano altri interessanti contributi sulla CISG a firma di G. De Nova, G. Sacerdoti, M. Bin, S. La China e L.P. Comoglio.

<sup>13</sup> Invero, non è un caso che, anche in occasione della Comunicazione inviata nel 2003 dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, recante un *Action Plan* per un più coerente diritto europeo dei contratti, si sottolineavano, al § 40, le incertezze e l'incremento dei costi transattivi derivanti dall'adozione, nei diversi sistemi nazionali degli Stati membri, di regole eterogenee per i termini di denuncia dei vizi delle cose vendute. Comunicazione 2003/C-63/01, reperibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:063:0001:0044:EN:PDF>.

<sup>14</sup> Per tutti: H. FLECHTNER, *Buyer's obligation to give notice of lack of conformity (Articles 38, 39, 40 and 44)*, in *The draft UNCITRAL digest and beyond: cases, analysis and unresolved issues in the UN sales convention*, a cura

Nonostante l'apparente compattezza dei Paesi industrializzati, anche all'interno di quest'area erano tuttavia presenti soluzioni giuridiche e approcci culturali distinti, non necessariamente correlati alla distinzione tra sistemi di *civil law* e di *common law*<sup>15</sup>.

Ad ogni buon conto, la soluzione raggiunta è confluita nel testo dell'Art. 39 CISG, che deve essere raccordato con altre

---

di R.A. BLAND, F. FERRARI, H. FLECHTNER, Monaco-Londra, 2004, p. 377 ss., p. 378.

<sup>15</sup> Ad esempio, mentre l'art. 1495 c.c. prevede un termine fisso, generalizzato, di otto giorni per la denuncia del vizio (al pari del termine di otto giorni previsto altresì dall'art. 471 del *Código comercial Português*) e di un anno per l'esperimento delle relative azioni da parte del compratore, l'art. 1648 del *Code civil* francese (e più in generale il Paragrafo 2 del capitolo IV, Titolo VI, Libro III, rubricato *De la garantie des défauts de la chose vendue*) non prevede termini specifici per la denuncia del difetto di conformità. Il solo requisito richiesto è che venga intrapresa da parte del compratore un'azione relativa al difetto di conformità entro un periodo di tempo che, nella originaria formulazione della norma, era definito 'breve' («bref délai»), e che, a seguito della riforma del 2009 (L. 323/2009), è stato determinato in due anni dalla consegna. Nel diritto tedesco l'acquirente deve denunciare il vizio senza indugio («unverzüglich»: § 377 HGB - *Handelsgesetzbuch*) e analoga soluzione è prevista nel diritto austriaco (ove il termine impiegato dal codice di commercio austriaco - Ö-HGB - è «sofort»). Per quanto riguarda il diritto inglese, la *Section 35* del *Sale of Goods Act 1979* non prevede in capo all'acquirente uno specifico dovere di denuncia del vizio entro un termine individuato, ma dispone che i beni debbano intendersi accettati laddove: (i) l'acquirente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di rifiutarli, e (ii) ove vi sia stata la possibilità di esaminarli, lo stesso, trascorso un ragionevole periodo di tempo dall'ispezione, li abbia tenuti e non abbia comunicato al venditore di volerli rifiutare. Da ultimo, lo *Uniform Commercial Code statunitense* (UCC), al § 2-607(3)(a) impone all'acquirente di denunciare il vizio, o comunque, qualsivoglia inadempimento legato ai beni venduti, entro un ragionevole lasso di tempo dalla scoperta del vizio o da quando lo stesso avrebbe dovuto essere scoperto. L'omessa denuncia preclude all'acquirente l'esercizio dei rimedi a questi spettanti in relazione a tale inadempimento del venditore. In particolare, il problema della denuncia del vizio attiene al diritto del venditore di rimediare all'inadempimento (cd. '*right to cure*') e al contro-dovere, gravante sull'acquirente, di mitigare le eventuali conseguenze dannose del danno subito (cd. '*duty to mitigate*') cosicché, appunto, il mancato adempimento da parte dell'acquirente dell'onere di denuncia, avendo impedito al venditore di attivarsi per rimediare al suo inadempimento, precluderà eventuali azioni a tutela del primo.

disposizioni di rilievo<sup>16</sup>, in particolare quelle relative agli obblighi del venditore<sup>17</sup>. L'Art. 39 CISG dispone<sup>18</sup>: «1. Il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. 2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore, a meno che questo termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale»<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Su cui *infra* nel testo e in nota. Sull'Art. 39 CISG, in generale: F. FRATTINI, *Sub Art 39*, in *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, a cura di C.M. BIANCA, Padova, 1992.

<sup>17</sup> La CISG prevede quali principali obblighi a carico del venditore: (a) consegnare merce conforme al contratto, ossia corrispondente alle caratteristiche pattuite e priva di difetti (Artt. 35 e 40), da un lato, e libera da diritti o pretese di terzi (Artt. 41 e 42), dall'altro; (b) consegnare i beni nel luogo ed alla data pattuiti (Artt. 31 e 32); (c) consegnare i documenti relativi alla merce (Art. 34); (d) trasferire la proprietà della merce (Art. 30). Cfr. F. BORTOLOTTI, *Il contratto internazionale*, Padova, 2017<sup>2</sup>, pp. 330-334.

<sup>18</sup> La traduzione italiana della CISG non è tra quelle ufficiali. Esiste una versione in lingua italiana della Convenzione, contenuta nella Legge di ratifica 765/85, tuttavia la traduzione in essa adottata è stata oggetto di alcuni rilievi critici (per tutti: A. BUSANI, *Il contratto di compravendita internazionale*, Torino, 2015, p. 8 e, in particolare, nt. 24). Ai fini del presente articolo si farà pertanto riferimento alla traduzione in italiano della CISG disponibile sul sito della *Pace University* (che, come noto, cura uno dei più autorevoli *database* di materiale relativo alla Convenzione, comprensivo di contributi dottrinali e precedenti giurisprudenziali – sia di tribunali nazionali sia arbitrari – oltre, appunto, a rendere disponibile il testo della Convenzione nelle varie lingue dei Paesi firmatari), reperibile a: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/italiantext.html>.

<sup>19</sup> Di tutti i casi riportati nel *database* CLOUT relativi al presente Articolo, la quasi totalità attiene proprio al 'termine ragionevole' di cui al primo comma. Viceversa, il termine biennale stabilito dal secondo comma della previsione in oggetto, pur se oggetto di contrasti in sede di lavori preparatori, non pare poi aver suscitato particolari problemi applicativi. Tuttavia, per alcune considerazioni critiche (soprattutto di sistema, attinenti alla esatta qualificazione del termine biennale citato, anche in considerazione delle previsioni nazionali del diritto svizzero) si veda: U. SCHROETER, *A time-limit running wild: Article 39(2) CISG and domestic limitation periods*, in *Nordic Journal of Commercial Law*, 2017, 2, p. 152 ss.

Il motivo più frequente di controversia è appunto quello degli asseriti difetti di conformità dei beni. L'Art. 35 CISG stabilisce due criteri per valutare se il venditore abbia correttamente adempiuto all'obbligo di consegnare beni privi di difetti: *in primis*, la conformità rispetto a quanto espressamente concordato tra le parti e, in subordine, la necessità di condurre tale verifica alla luce di criteri sussidiari previsti dalla CISG stessa, ove le parti nulla abbiano previsto<sup>20</sup>. Dal canto suo, l'acquirente ha tuttavia il dovere di ispezionare i beni (Art. 38)<sup>21</sup> e, ai sensi dell'Art. 39(1) CISG, di comunicare al venditore l'esistenza del vizio «entro un termine ragionevole» da quando il primo ha scoperto, o avrebbe dovuto scoprire, che i

---

<sup>20</sup> Articolo 35 CISG: «1. Il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto, e che siano disposti o imballati nel modo richiesto dal contratto. 2. Salvo diverso accordo tra le parti i beni non sono conformi al contratto se non:

(a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

(b) sono idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento;

(c) possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;

(d) sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni.

3. Il venditore non è responsabile, ai sensi delle lettere da (a) a (d) del paragrafo precedente, per un difetto di conformità dei beni che al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva o non avrebbe potuto ignorare».

<sup>21</sup> Articolo 38 CISG: «1. Il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze.

2. Se il contratto implica il trasporto dei beni, l'esame può essere differito fino al momento dell'arrivo dei beni alla loro destinazione.

3. Se il compratore muta il luogo di destinazione dei beni durante il trasporto o li rispedisce senza avere avuto una ragionevole possibilità di esaminarli e se al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale mutamento della destinazione o spedizione, l'esame può essere differito fino al momento dell'arrivo dei beni alla loro nuova destinazione».

beni venduti non sono conformi al contratto, secondo le previsioni dell'art. 35<sup>22</sup>.

La chiave di volta di tale previsione è dunque l'onere per l'acquirente, laddove voglia avvalersi dei rimedi previsti dalla CISG, di denunciare il vizio entro un 'ragionevole' lasso di tempo, il cui *dies a quo* peraltro non è definito. Il meccanismo in questione ha la funzione di garantire un rapido accertamento dei fatti, onde impedire, tra l'altro, che con il passare del tempo risulti difficile risalire alle cause del difetto<sup>23</sup>. Considerando che il compratore, ai sensi dell'articolo 38, è tenuto ad esaminare la merce nel termine più breve possibile, avuto riguardo alle circostanze, si è ritenuto che il termine per la denuncia decorra (i) dalla consegna della merce in caso di vizi apparenti, che il compratore avrebbe potuto scoprire se avesse esaminato la merce e (ii) dalla scoperta del difetto, in caso di vizi occulti<sup>24</sup>.

L'opzione a favore di un unico termine non determinato per la denuncia del difetto della merce, anziché di un termine fisso e ben individuato (ad esempio, gli 8 giorni previsti per la denuncia del vizio della cosa venduta dall'art. 1495 c.c. oppure, analogamente, i 60 giorni previsti dalla Direttiva 99/44/CE sulla vendita di beni di consumo<sup>25</sup>) è stata unanimemente in-

---

<sup>22</sup> Cfr. anche S. FERRERI, *Remarks concerning the implementation of the CISG by the Courts (the seller's performance and Article 35)*, in *Journal of law and commerce*, 2005, 6, p. 223 ss.

<sup>23</sup> Un'altra soluzione di compromesso, maturata nel corso dei lavori preparatori della Convenzione, è rappresentata dall'introduzione dell'art. 44 CISG, una previsione che costituisce un *unicum* rispetto ai singoli sistemi giuridici nazionali. Ai sensi di tale disposizione il compratore, che abbia omezzo di denunciare per tempo il vizio, è comunque legittimato a chiedere la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno (escluso il lucro cessante), qualora dimostri di avere una ragionevole giustificazione per il mancato rispetto del termine ex art. 39(1) CISG.

<sup>24</sup> Viceversa, il termine biennale previsto dal secondo comma decorre ugualmente dalla consegna, tanto in caso di vizi apparenti quanto in caso di vizi occulti. *Ex plurimis*: A. BUSANI, *op. cit.*, pp. 210-218.

<sup>25</sup> Abrogata dalla Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni. Quest'ultima conferma la durata biennale della garanzia per i difetti di conformità cui è tenuto il venditore e, all'art. 12, rubricato *Obblighi di notifica*, demanda agli Stati membri il potere di mantenere in vigore o



tesa come la volontà di adottare, nell'ambito della CISG, previsioni flessibili, meglio in grado di adattarsi alla molteplicità di scambi rientranti nella nozione di vendita internazionale di beni mobili, e alle peculiarità del singolo caso, così da non pregiudicare le rispettive posizioni dei contraenti.

L'uso nella Convenzione del 'termine ragionevole' è sembrato quindi un compromesso tra l'esigenza di certezza nei contratti internazionali e la necessità di tener conto delle peculiarità di ciascun caso. L'Art. 39(1) CISG per gran parte richiama il testo del corrispondente Articolo 39 della *Uniform Law on International Sales* (ULIS), il predecessore della CISG<sup>26</sup>. Quest'ultimo richiedeva che la denuncia del vizio avvenisse 'tempestivamente' (i.e. parlando appunto di *promptly notice*). Si è concordemente ritenuto che il requisito di 'denuncia tempestiva' fosse più stringente di quello di denuncia 'entro un ragionevole termine', inteso invece come più favorevole al compratore<sup>27</sup>. Infatti, per l'art. 11 ULIS si considerava tempestivo un adempimento posto in essere «entro il più breve periodo di tempo possibile da quando l'atto avrebbe potuto ragionevolmente essere compiuto»<sup>28</sup>. In considerazione di ciò, prevedere che la denuncia avvenisse 'tempestivamente' è parso un criterio troppo rigido e, pertanto, si è ritenuto che il concet-

---

introdurre disposizioni che prevedano che, al fine di godere dei diritti riconosciuti al consumatore-acquirente, questi debba informare il venditore di un difetto di conformità entro un periodo di almeno 2 mesi dalla data in cui il difetto di conformità è stato riscontrato.

<sup>26</sup> *Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods* del 1° luglio 1964, l'Aja: il testo in inglese della convenzione è reperibile al sito <https://www.unidroit.org/instruments/international-sales/international-sales-ulis-1964>. In proposito, si veda, in particolare: J.O. HONNOLD, *Documentary History of the Uniform Law for International Sales*, Deventer, 1989. Sui rapporti tra Art. 39 ULIS e Art. 39 CISG: I. SCHWENZER, *National preconceptions that endanger uniformity*, in *Pace International Law Review*, 2007, 19, 1, pp. 103, 107-108.

<sup>27</sup> Per tutti cfr. F. FERRARI, *Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing*, in *Journal of Law and Commerce*, 1995, 15, pp. 1-126, 108.

<sup>28</sup> L'Art. 11 ULIS nella versione inglese recita: «Where under the present Law an act is required to be performed "promptly", it shall be performed within as short a period as possible, in the circumstances, from the moment when the act could reasonably be performed».

to di denuncia 'entro un termine ragionevole' fosse sufficientemente flessibile in ragione delle specificità del caso concreto, senza pregiudicare le rispettive posizioni delle parti contraenti. Nonostante la proposta, avanzata da un delegato del Pakistan, che la CISG stessa prevedesse o una definizione o, in alternativa, delle linee guida su come intendere in concreto tale concetto, in realtà, né la Convenzione né i suoi lavori preparatori forniscono indicazioni sul punto<sup>29</sup>.

Certamente la scelta di un termine *open-ended* al posto di uno fisso e predeterminato appare preferibile in ragione del contesto in cui opera la Convenzione, tuttavia tale impostazione ha dato luogo a diverse incertezze nella pratica, comportando altresì il fiorire di una casistica giurisprudenziale assolutamente eterogenea<sup>30</sup>. Viceversa, la CISG deve essere interpretata ed applicata uniformemente, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 7(1)<sup>31</sup>. Si tratta di un aspetto essenziale al fine di assicurare la certezza dei rapporti contrattuali internazionali (i.e. segnatamente, la compravendita), esigenza da cui è appunto scaturita la Convenzione in oggetto. Idealmente, pertanto, la CISG dovrebbe essere interpretata ed applicata in maniera identica da tutti i giudici dei Paesi aderenti.

---

<sup>29</sup> C. BAASCH ANDERSEN, *Reasonable Time in Art. 39(1) of the CISG - Is Article 39(1) Truly a Uniform Provision?*, § 2 *A brief history of Article 39(1)*, in particolare ntt. 94-96 e testo corrispondente: reperibile al sito <http://www.cisg.law.oace.edu/cisg/bibliol/Andersen.html>.

<sup>30</sup> Così, ad esempio, per alcune corti la denuncia del vizio dopo 6 mesi veniva considerata ragionevole e, per altre, quella effettuata dopo pochi giorni veniva, invece, reputata tardiva. F. FERRARI, *Specific Topics of the CISG*, *op. cit.*, p. 99; A. VENEZIANO, *Non-conformity of goods in international sales. A survey of current caselaw on CISG*, in *Revue des droit des affaires internationales*, 1997, I, pp. 39-65, in particolare p. 51.

<sup>31</sup> Articolo 7 CISG: «1. Nell'interpretazione della presente Convenzione si deve aver riguardo al suo carattere internazionale, e alla necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e l'osservanza della buona fede nel commercio internazionale.

2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, in conformità con la legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato».

ti<sup>32</sup>. Ai sensi dell'Art. 7(1), infatti, l'interprete ha il dovere di tener conto del *case-law* dei tribunali di altri Stati contraenti, così come della giurisprudenza arbitrale<sup>33</sup>. Nondimeno, tale rischio viene ad essere limitato dal puntuale controllo esercitato dalla dottrina e dai commentatori più attenti, estremamente immediati nell'evidenziare interpretazioni non corrette o problematiche emerse in sede applicativa, anche grazie all'operatività di database internazionali che raccolgono e rendono accessibili sia contributi dottrinali, che precedenti giurisprudenziali di tribunali nazionali o arbitrali<sup>34</sup>.

In assenza di indicazioni 'normative' è toccato dunque agli interpreti ed ai commentatori fornire un ausilio ai fini della corretta interpretazione ed applicazione di tale criterio. Alcuni Autori hanno evidenziato come la valutazione debba tenere conto di una pluralità di fattori<sup>35</sup>, tenuto conto della posizione di ciascuna parte contraente: in tale prospettiva, ad esempio, le prassi interpretative puramente nazionali non potranno avere cittadinanza, in considerazione della necessità di in-

---

<sup>32</sup> In proposito, appare opportuno evidenziare che l'assenza di una Corte sovranazionale deputata a pronunciarsi sulle controversie correlate alla CISG, fa sì che i problemi interpretativi e le esigenze di uniformità nella applicazione della Convenzione vengano affrontati o dai giudici nazionali oppure in sede arbitrale: ditalché, le eventuali discrepanze interpretative ed applicative non possono essere corrette di fronte ad un'autorità a ciò preposta.

<sup>33</sup> Invero, l'adozione di un testo uniforme non è sufficiente ad assicurare un'effettiva uniformità di disciplina, se poi a livello interpretativo ed applicativo tale uniformità non viene rispettata. Sul punto: J.O. HONNOLD, *The sales convention in action - Uniform international words: uniform application?*, in *Journal of law and commerce*, 1988, 8, pp. 207-212. Non è quindi un caso che l'Art. 7(2) stabilisca che, per poter colmare le lacune della CISG, occorra fare riferimento ai principi ispiratori della Convenzione.

<sup>34</sup> Quali, in particolare: CLOUT ([www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)); Unilex ([www.unilex.info](http://www.unilex.info)); Pace Database on the CISG and International Commercial Law ([cisgw3.law.pace.edu](http://cisgw3.law.pace.edu)); CISG ([www.cisg-online.ch](http://www.cisg-online.ch)). Sul punto: F. FERRARI, *Do courts interpret CISG uniformly?*, in *Quo vadis CISG?*, a cura di ID., Bruxelles-Monaco-Parigi, 2005, p. 3 ss., in particolare pp. 13-14.

<sup>35</sup> Per tutti: J. HONNOLD, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, Kluwer Law international, The Hague, 1999<sup>3</sup>, p. 281.

interpretare ed applicare i concetti della Convenzione alla luce del loro «significato autonomo»<sup>36</sup>.

Pertanto, la ragionevolezza del termine di denuncia del vizio deve essere valutata alla luce di ciò che viene ritenuto ragionevole nel contesto internazionale degli scambi commerciali<sup>37</sup>. Il che se, da un lato, rafforza le caratteristiche della Convenzione ed i suoi tratti salienti, dall'altro ammantava di incertezza un profilo di non poco conto del contratto internazionale di vendita.

Nell'ambito del *case law* venutosi a sviluppare sul punto, una parte significativa delle controversie in ambito europeo coinvolge contratti stipulati tra una parte italiana (di norma il venditore) e una tedesca (di norma l'acquirente). Non pare un caso che gran parte di tali cause sia stata decisa da un giudice tedesco. Ciò perché, in genere, sarà il venditore ad agire per il pagamento del prezzo, a fronte del rifiuto del compratore di corrisponderlo in tutto o in parte, proprio in ragione di un asserito vizio della cosa venduta. Il che comporta, fatto salvo il caso in cui le parti abbiano contrattualmente stabilito il foro competente, la competenza del giudice tedesco in ragione del criterio generale del foro del convenuto ex art. 4 del Regolamento 1215/2012<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibidem.*

<sup>37</sup> Tra i fattori da tenere in considerazione si segnalano: la natura del bene; la natura del difetto; i rapporti tra le parti e la sussistenza di eventuali usi commerciali. Cfr. CISG Advisory Council Opinion No. 2 - *Examination of the goods and the notice of non-conformity articles 38 and 39*, 7 giugno 2004, a cura di E. BERGSTEN, § 3 sub Art. 39, nt. 46 *infra*.

<sup>38</sup> Regolamento europeo (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. '*Regolamento Bruxelles I-bis*'). Viene in considerazione al riguardo anche la previsione di cui all'art. 7 n. 1 di tale Regolamento, secondo cui, in assenza di scelta del foro competente ad opera delle parti, nei contratti di compravendita opererebbe, quale foro contrattuale concorrente, quello di consegna del bene che, secondo l'interpretazione datane dalla Corte Europea di Giustizia nel caso *Car Trim GmbH c. Keysafety Systems Srl*, 25 febbraio 2010, causa C-381/08, in *Riv. trim. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 797, coinciderebbe con la cd. '*material delivery*', ossia il luogo di consegna finale dei beni presso la sede dell'acquirente. Anche secondo questo criterio, nell'ipotesi di compravendita

In Germania, in una prima fase, si è dunque assistito ad un quadro piuttosto articolato di pronunce relative proprio all'Articolo 39(1) della Convenzione, focalizzate sulla tempestività o meno della denuncia del vizio, e quindi sul rispetto del termine ragionevole per comunicarlo al venditore. A fronte della eterogeneità delle indicazioni provenienti dalle corti rispetto a quale lasso di tempo dovesse essere ritenuto ragionevole o meno, una parte della dottrina tedesca<sup>39</sup> ha avanzato la proposta di identificare il termine ragionevole per la denuncia del vizio ex Articolo 39(1) in un periodo di tempo pari a un mese (ribattezzato in inglese *'the noble month'* dall'espressione tedesca *'Großzügiger Monat'*)<sup>40</sup>. Identificare in un mese il termine di norma ragionevole per la denuncia del vizio è parso un buon compromesso, in grado di tener conto sia della natura internazionale della Convenzione (e quindi della necessità di ricercare, nell'interpretazione ed applicazione delle sue disposizioni, soluzioni autonome da quelle nazionali), che delle esigenze di entrambe le parti contraenti. Quale corollario, i fautori di questo orientamento hanno ritenuto che, accanto a tale periodo di tempo, dovessero comunque sopravvivere termini più brevi a seconda della natura della merce, soprattutto in caso di beni facilmente deperibili<sup>41</sup>.

---

tra un venditore italiano ed un acquirente tedesco, in assenza di una clausola di scelta del foro, competente sarebbe il giudice tedesco.

<sup>39</sup> L'Autrice della proposta, formulata nel commentario a cura di P. Schlechtriem alla Convenzione, è Ingeborg Schwenzer: I. SCHWENZER, *Conformity of the Goods and the Absence of Third-Party Claims (Articles 35-44)*, in *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods*, ed. P. SCHLECHTRIEM, Oxford University Press, 1998, pp. 68-69. Attualmente esiste una nuova versione di tale commentario, aggiornata al 2016 e curata sia da Schlechtriem sia da Schwenzer: *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods*, eds. I. SCHWENZER, P. SCHLECHTRIEM, Oxford University Press, 2016<sup>4</sup>.

<sup>40</sup> Il termine è stato coniato da Camilla Baasch Andersen nel saggio *Reasonable Time in Art. 39(1) of the CISG - Is Article 39(1) Truly a Uniform Provision?*, cit., § 3, ntt. 103-104 e testo corrispondente.

<sup>41</sup> Il termine di un mese quindi dovrebbe essere inteso come parametro generale e indicativo, fatte salve le specificità del caso concreto. C. BAASCH ANDERSEN, *Article 39 of the CISG and Its Noble Month for Notice-Giving: A (Gracefully) Ageing Doctrine*, in *Journal of law and commerce*, 2012, 30, pp. 185 ss., 187.

L'approccio in esame è stato fatto proprio dalla Corte Suprema tedesca nel noto caso delle 'cozze neozelandesi', affette da elevate quantità di cadmio, del 1995 (e ribadito poi nel 1999), presto seguita dalla Corti svizzere<sup>42</sup>. La rassegna delle pronunce successive conferma il consolidarsi di un orientamento ermeneutico in Germania e in Svizzera, secondo cui il criterio per valutare la ragionevolezza del termine di denuncia è appunto quello di un mese. Per converso, è interessante notare che la descritta tendenza risulta confermata anche in Austria: sebbene, infatti, i giudici austriaci abbiano rifiutato la teoria in esame, ritenendo il termine di un mese eccessivamente lungo, questi ultimi hanno tuttavia interpretato l'Art. 39(1) CISG alla luce di criteri del diritto nazionale austriaco (quindi in maniera non corretta secondo le previsioni della Convenzione), finendo per identificare il 'termine ragionevole' con un periodo di 14 giorni<sup>43</sup>.

Pertanto, anche se il termine prescelto è diverso, il crittotipo, orientato alla certezza di un termine stabilito, risulta lo stesso<sup>44</sup>.

È stata quindi l'attitudine del giurista di area tedesca a privilegiare soluzioni concettuali chiare e definite<sup>45</sup> a portare, dapprima, alla creazione e diffusione in tale area della teoria del '*noble month*', e indi a caldeggiare la proposta di riforma dell'articolo 39 CISG, proprio nel senso di introdurre tale pa-

---

<sup>42</sup> Bundesgerichtshof, 8 marzo 1995, CISG-online 144; Bundesgerichtshof, 3 novembre 1999, CISG-online 475; Obergericht Luzern, 12 maggio 2003, CISG-online 846. In dottrina, *ex multis*: C. BAASCH ANDERSEN, *Article 39 of the CISG and Its Noble Month for Notice-Giving*, cit., pp. 188-195.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> Sui crittotipi e sul ruolo del comparatista: R. SACCO in (da ultimo) R. SACCO, P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da R. SACCO, Torino, 2019<sup>7</sup>, nonché le Tesi di Trento che, come noto, costituiscono il 'manifesto del comparatista': [http://www.jus.unitn.it/dsg/convegni/tesi\\_tn/le\\_tesi.htm](http://www.jus.unitn.it/dsg/convegni/tesi_tn/le_tesi.htm). Per ulteriori rilievi sui crittotipi e sull'influenza del dato culturale cfr. anche *infra*, nota 76.

<sup>45</sup> I. SCHWENZER, *Noble Month (Articles 38, 39 CISG) - The Story behind the Scenery*, in *European Journal of Law Reform*, 2005, VII, 3-4, pp. 353 ss., 357-361. Una nuova versione dell'articolo è stata pubblicata due anni dopo: EAD., *National Preconceptions that Endanger Uniformity*, in *Pace International Law Review*, 2007, 19, 1, p. 103 ss.

rametro temporale. La proposta è stata tuttavia respinta, reputandosi più appropriata la soluzione attuale, caratterizzata appunto da un termine di denuncia flessibile. Infatti, il *CISG Advisory Council*, avendo ricevuto una richiesta di parere dallo *Study Group on European Civil Code - Utrecht Working Group on Sales Law*, sull'opportunità di sostituire il termine flessibile di cui all'Art. 39(1) CISG con uno fisso, si è espresso in questi termini: «The reasonable time for giving notice after the buyer discovered or ought to have discovered the lack of conformity varies depending on the circumstances. In some cases notice should be given the same day. In other cases a longer period might be appropriate. No fixed period, whether 14 days, one month or otherwise, should be considered as reasonable in the abstract without taking into account the circumstances of the case. Among the circumstances to be taken into account are such matters as the nature of the goods, the nature of the defect, the situation of the parties and relevant trade usages»<sup>46</sup>. Ciò in parte è stato dovuto anche all'opposizione dei giuristi di *common law*, sfavorevoli alla sostituzione del termine flessibile per la denuncia del difetto di conformità con un termine fisso<sup>47</sup>, in coerenza con la posizione espressa a suo tempo nel corso dei lavori preparatori della Convenzione.

Appare tuttavia opportuno evidenziare che tale antinomia di posizioni non riflette affatto una contrapposizione tra orientamenti di *civil law* ed attitudini di *common law*, dal momento che in alcuni sistemi giuridici di *civil law*, come l'Italia o la Francia, tale problematica non è stata particolarmente senti-

---

<sup>46</sup> CISG Advisory Council Opinion No. 2 - *Examination of the goods and the notice of non-conformity articles 38 and 39*, 7 giugno 2004, Rapporteur: E. BERGSTEN, reperibile al sito: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op.html>.

La *CISG Advisory Council* è un'iniziativa privata finalizzata a supportare la migliore comprensione della CISG, contribuendo alla sua interpretazione uniforme. Il comitato esecutivo ha pubblicato pareri su alcune questioni critiche e, in generale, si è posto l'obiettivo di contribuire all'armonizzazione della giurisprudenza sulla Convenzione.

<sup>47</sup> C. BAASCH ANDERSEN, *Article 39 of the CISG and Its Noble Month for Notice-Giving*, cit., p. 201.

ta<sup>48</sup>. Per l'Italia ciò può essere ascritto a vari fattori: perché, da un lato, statisticamente, i contraenti italiani di norma assumono il ruolo di parte venditrice; perché gli operatori italiani sono abituati a dover tener conto di uno stringente periodo di tempo, addirittura generalizzato, per la denuncia dei vizi della cosa venduta e infine, perché, come sottolineato da autorevole dottrina, i giudici italiani, nonostante qualche episodio isolato, si sono mostrati propensi ad una corretta valorizzazione del carattere autonomo e indipendente della Convenzione e delle sue regole<sup>49</sup>. Paradigmatica di tale approccio è la celebre pronuncia del Tribunale di Vigevano del 2000 che, da un lato, ha ribadito la necessità di adeguare la ragionevolezza del termine di denuncia del vizio alle circostanze del caso concreto reputando, nel caso di specie, che coinvolgeva la vendita di scarpe, che una denuncia avvenuta quattro mesi dopo la consegna dei beni dovesse ritenersi tardiva proprio perché violativa della previsione dell'articolo 39(1) CISG e, dall'altro, ha fornito indicazioni preziose relativamente al fatto che la denuncia debba essere circostanziata e riportare in dettaglio l'oggetto della doglianza. La pronuncia ha evidenziato, infine, un ulteriore aspetto, divenuto di rilievo nella prassi internazionale: qualora l'acquirente abbia alienato a terzi i beni (impedendo quindi al venditore di rimediare all'inadempimento)

---

<sup>48</sup> La casistica francese sul punto non è molto nutrita. Si segnala in particolare una pronuncia nella quale la Corte di cassazione francese ha omesso di prendere posizione sulla ragionevolezza del termine di denuncia del vizio e non ha inteso dichiarare la congruità di uno specifico termine, reputando che la valutazione sul termine di denuncia ex Art. 39(1) CISG debba essere condotta dal giudice, tenuto conto delle molteplici circostanze del caso. Cour de Cassation, 26 maggio 1999, Recueil Dalloz, 2000, p. 788. Tale approccio pare altresì influenzato dalla soluzione vigente nel diritto francese che, come evidenziato (cfr. *supra*, nota 15), optava per un termine non definito, peraltro reputando necessaria non la denuncia in sé del vizio, bensì la proposizione di un'azione giudiziaria da parte dell'acquirente.

<sup>49</sup> In particolare, passando effettivamente in rassegna la casistica giurisprudenziale transnazionale relativa alla CISG, proprio alla ricerca di una regola che potesse dirsi adeguata alle peculiarità della Convenzione e autonoma rispetto alle soluzioni legislative adottate a livello nazionale. Per tutti: F. FERRARI, *Recent Italian Court Decisions on the CISG*, in *International business law journal*, 2001, 2, p. 224 ss.



al primo saranno preclusi i rimedi previsti a sua tutela dalla Convenzione per il difetto di conformità<sup>50</sup>. Sotto questo profilo la giurisprudenza (nazionale e arbitrale) tende infatti ad assumere un atteggiamento rigido, rifiutando di considerare efficaci denunce generiche, che non indichino con precisione i difetti lamentati, o che non individuino gli esemplari difettosi, o la cui comunicazione non risulti sufficientemente provata<sup>51</sup>.

Inoltre, analizzando la casistica giudiziale sul punto, la valutazione della ragionevolezza o meno della denuncia del vizio sembra essere influenzata dal tipo di rimedio prescelto dall'acquirente<sup>52</sup>: laddove questi opti per la riduzione del prezzo o, al più, per il risarcimento del danno – ma comunque per un rimedio conservativo, in linea con lo spirito della CISG – i giudici paiono adottare un approccio più tollerante nella valutazione di corretto adempimento del dovere di denuncia del vizio ex art. 39(1) CISG<sup>53</sup>. Viceversa, qualora l'acquirente agisca per la risoluzione del contratto, la valutazione pare decisamente meno flessibile e più rigorosa<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Tribunale di Vigevano, 12 luglio 2000, in *Giur. It.*, 2001, p. 280 ss. Sulla decisione del Tribunale di Vigevano e a commento di un'altra pronuncia in cui il giudice italiano ha applicato correttamente la CISG: F. FERRARI, *International Sales Law and the inevitability of forum shopping: a comment on Tribunale di Rimini, 26 November 2002*, in *Journal of law and commerce*, 2004, 23, p. 169, ove anche rilievi critici rispetto ad alcune pronunce che hanno invece sollevato perplessità.

<sup>51</sup> F. BORTOLOTTI, *op. cit.*, pp. 332-334.

<sup>52</sup> I rimedi di cui può avvalersi il compratore sono: l'azione di esatto adempimento; la richiesta di sostituzione della merce non conforme (tuttavia solo in caso di inadempimento essenziale - cd. *fundamental breach* ex Art. 25 CISG); la risoluzione del contratto; la riduzione del prezzo (fatto salvo il diritto del venditore di rimediare all'inadempimento: cd. *right to cure*); il risarcimento del danno.

<sup>53</sup> CISG Advisory Council Opinion No. 5, *The buyer's right to avoid the contract in case of non-conforming goods or documents*, 7 maggio 2005, Rapporteur: I. SCHWENZER, reperibile al sito <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op5.html>.

<sup>54</sup> In particolare: C.M. BIANCA, M.J. BONELL, *Commentary on the international sales law: the Vienna sales convention, sub Art. 39 CISG*, 1987, Milano, § 2.4; D. GIRSBERGER, *The time limits of Article 39 CISG*, in *Journal of law and commerce*, 2005, 25, pp. 241 ss., 242.

In ogni caso, nell'ambito dei contratti internazionali, l'utilizzo del criterio di ragionevolezza appare una tendenza sempre più diffusa e consolidata. Ne è una riprova autorevole la clausola modello elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) in tema di forza maggiore<sup>55</sup>. Tale clausola è articolata in una definizione generale di 'forza maggiore' e quindi in un elenco di eventi tipicamente rientranti in tale categoria. Secondo la definizione generale di cui al primo comma, la parte che invochi la forza maggiore deve provare: 1) che l'inadempimento della sua prestazione è dovuto ad un evento al di fuori della sua sfera di ragionevole controllo (*'beyond her reasonable control'*, secondo la tipica espressione di *common law*); 2) che essa non poteva *ragionevolmente* essere tenuta a prendere in considerazione, al momento della conclusione del contratto, il verificarsi di tale impedimento, e 3) che essa non avrebbe *ragionevolmente* potuto evitare o superare gli effetti di tale impedimento.

Come si può notare, il perno di tutta la disciplina è dato proprio dal criterio di *reasonableness*, tenendo conto di ciò che si può ragionevolmente pretendere dalla parte che invoca l'evento di forza maggiore. Ciò consente di evitare un'applicazione eccessivamente rigida dei requisiti della forza maggiore conformemente, appunto, alla tendenza affermatasi progressivamente nella prassi dei contratti internazionali<sup>56</sup>. Anche con riguardo a tale clausola viene riconosciuta alle parti la facoltà di contrattualizzarne alcuni aspetti, così da meglio specificare il concetto di *reasonableness*.

---

<sup>55</sup> Tale clausola è stata modificata nel 2020 proprio per tener conto degli effetti della pandemia da COVID-19. Il testo così modificato è disponibile al sito: <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-force majeure-hardship-clauses-march2020.pdf>.

<sup>56</sup> Così F. BORTOLOTTI, *Il contratto internazionale*, cit., p. 271.

### 3. *Il tempo nel giudizio: la ICC 'expedited procedure'*

L'elemento del tempo mostra di avere acquisito particolare importanza anche con riguardo alla disciplina del contenzioso, in particolare in caso di arbitrato. Molte istituzioni arbitrali internazionali, infatti, hanno di recente adottato, in aggiunta alla previsione di provvedimenti cautelari e della figura di *Emergency Arbitrator*<sup>57</sup>, procedure 'accelerate' (i.e. '*expedited arbitration*') per lo svolgimento del procedimento arbitrale. Ciò allo scopo di incrementare sia l'efficienza temporale degli arbitrati che di ridurre i costi. Ad esempio, il *Korean Commercial Arbitration Board* (KCAB) ha aggiornato il Regolamento di arbitrato internazionale nel 2011, introducendo nuovi meccanismi, tra i quali figura appunto la procedura accelerata. Anche altre istituzioni arbitrali asiatiche<sup>58</sup>, ma non solo<sup>59</sup>, hanno introdotto la *expedited arbitration* nell'ambito dei loro regolamenti. Su tale falsariga si è mossa la Came-

---

<sup>57</sup> La *ratio* dell'*Emergency Arbitrator* è quella di disporre provvedimenti cautelari nei casi in cui attendere l'esito del procedimento arbitrale (o, a volte, addirittura, l'insediamento dell'arbitro unico o del collegio) sarebbe inutile o dannoso. *Ex multis*: CHANG LEN SUN S.C., TAN WEIYI, *Making Arbitration Effective: Expedited procedures, Emergency Arbitrators and Interim Relief*, in *Contemporary Asia Arbitration Journal*, 2013, 6, p. 349 ss.

<sup>58</sup> In generale: *A comparative study on the expedited procedures of international arbitration rules in four Asian Countries: CIETAC, HKIAC, SIAC and KCAB*, in *Journal of Arbitration Studies*, 2013, 23, p. 177. Secondo gli Autori, alla luce dell'operatività in concreto di tale procedura nelle istituzioni arbitrali considerate, sarebbe opportuno, da un lato, prevedere tariffari *ad hoc* per la procedura accelerata e, dall'altro, incrementare maggiormente la cd. *written examination*, soprattutto in caso di dispute internazionali di importo limitato.

<sup>59</sup> Nell'agosto 2010 ad esempio, il *College of Commercial Arbitrators*, che comprende tra i più autorevoli arbitri in materia commerciale degli Stati Uniti, ha pubblicato un rapporto di 95 pagine intitolato *Protocols for Expeditious Cost-Effective, Commercial Arbitration*, proprio per suggerire soluzioni operative al fine di venire incontro alle esigenze dei molteplici operatori del settore, che lamentavano come le procedure arbitrali nel tempo avessero mostrato gli stessi inconvenienti di quelle ordinarie. In proposito: E. SUSSMAN, C. UNDERWOOD, *Time & Cost Solutions for Commercial Arbitration: Highlights from the College of Commercial Arbitrators' Four Protocols for Parties, Counsel, Arbitrators and Arbitral Institutions*, in *Dispute Resolution Journal*, 2011, 2, p. 23 ss. Il primo esempio di procedura arbitrale accelerata è dato dal Regolamento

ra Arbitrale della *International Chamber of Commerce* di Parigi (ICC) che, con effetto a partire dal 1° marzo 2017, ha introdotto anch'essa nel suo Regolamento (Art. 30 e Appendice VI) la nuova figura di *expedited procedure*<sup>60</sup>.

Tale procedura si applica automaticamente a procedimenti arbitrali di valore inferiore a 2 milioni di dollari, a meno che le parti esercitino concordemente il diritto di *opt-out* o la stessa Corte ICC, su istanza di parte oppure *ex officio*, ritenga che la *expedited procedure* sia inappropriata, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Esiste anche la possibilità per le parti di esercitare, di comune accordo, il diritto di *opt-in* per quelle controversie di valore superiore alla soglia di 2 milioni di dollari<sup>61</sup>. Lo scopo della procedura accelerata è quello di aumentare l'efficienza e la competitività, anche in termini economici, delle procedure di risoluzione delle dispute di valore relativamente contenuto, e ciò entro un periodo di tempo determinato. Al fine di conseguire tale obiettivo, le regole della *expedited procedure* della ICC si focalizzano su quegli aspetti dell'arbitrato che spesso ritardano lo svolgimento delle procedure arbitrali ordinarie. In particolare:

- (i) si prevede la nomina di un solo arbitro da parte della Corte ICC entro il più breve possibile periodo di tempo, a meno che l'arbitro unico non sia già stato nominato di comune accordo dalle parti (Appendice VI, Articolo 2, paragrafo 2). Appare opportuno evidenziare che la procedura accelerata prevede la nomina di un arbitro unico indipendentemente

---

della Camera di commercio e dell'industria di Ginevra che, sin dal 1992, prevede la possibilità di accedere a tale opzione su accordo delle parti.

<sup>60</sup> Peraltro già nel 2007 la ICC aveva pubblicato un *report* denominato *Techniques for Controlling Time and Cost in Arbitration*: ICC Publication n. 843, reperibile in pdf al sito: <https://iccwbo.org/publication/icc-arbitration-commission-report-on-techniques-for-controlling-time-and-costs-in-arbitration/>. Il *report* è stato poi aggiornato nel 2018 alla luce delle modifiche al Regolamento arbitrale introdotte nel 2012.

<sup>61</sup> Tale innovazione, e il fatto che essa si applichi *ipso iure*, fatti salvi i casi di *opt-out* ad opera delle parti, non è di poco conto, se si considera che l'arbitrato ICC costituisce, ad esempio, l'opzione di *default* per la risoluzione di controversie prevista dai modelli *standard* dei contratti d'appalto internazionale della FIDIC (i.e. *Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*, meglio nota in inglese come *International Federation of Consulting Engineers*).

- dal fatto che l'eventuale clausola o accordo arbitrale contemplino la nomina di un collegio arbitrale;
- (ii) non è richiesta la redazione e sottoscrizione del *terms of reference* (i.e. l'atto di missione - Appendice VI, Articolo 3, paragrafo 1) che, come noto, costituisce una delle peculiarità proprio della procedura arbitrale ICC, mediante la quale le parti confermano la volontà di sottoporsi ad arbitramento, individuando altresì le reciproche pretese e le questioni da risolvere<sup>62</sup>;
  - (iii) la *case management conference*, finalizzata a discutere le modalità di svolgimento della procedura e stabilirne il calendario, deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui fascicolo è trasmesso all'arbitro (Appendice VI, Articolo 3, paragrafo 34);
  - (iv) l'arbitro unico, previa consultazione delle parti, ha il potere di decidere la controversia soltanto sulla base della documentazione prodotta in giudizio, senza un'udienza, e ha altresì il potere di escludere la produzione di documenti aggiuntivi (Appendice 6, Articolo 3, par. 4 e 5);
  - (v) l'arbitro deve depositare il lodo entro sei mesi dalla data della *case management conference* (Appendice 6, Articolo 4, par.1).

Non solo quindi la procedura accelerata sarà più veloce di quella *standard*, ma l'intero procedimento dovrebbe essere anche più economico. Infatti, mentre le spese amministrative poste a carico delle parti dalla ICC sono le stesse di quelle previste per lo svolgimento di un procedimento arbitrale ordinario, gli onorari dell'arbitro sono all'incirca il 20% più bassi di quelli previsti per una procedura ordinaria. Per converso va osservato che sono stati previsti onorari più elevati per gli arbitri in relazione a quelle controversie che, pur se di valore inferiore a 2 milioni di dollari, si svolgano secondo la procedura ordinaria<sup>63</sup>: la *ratio* di tale disposizione è evidente, soprat-

---

<sup>62</sup> F. BORTOLOTTI, *op. cit.*, pp. 145-146.

<sup>63</sup> Sul punto: A. CARLEVARIS, *Il regolamento di arbitrato CCI del 2017: procedura accelerata e altre modifiche*, in *Riv. arbitr.*, 2017, 2, pp. 387 ss., 400.

tutto se posta in correlazione con l'operatività di *default* della procedura accelerata prevista dal nuovo Regolamento ICC.

Tale riforma, come detto, si pone in linea con quanto previsto dai regolamenti arbitrali di altre istituzioni arbitrali internazionali<sup>64</sup>, tuttavia non tutte queste istituzioni hanno un meccanismo automatico di *opt-in* per le dispute di un certo importo, come quello previsto dalla ICC. Ad esempio, le regole della Camera di commercio di Stoccolma per la procedura accelerata si applicano solo se entrambe le parti vi acconsentono, indipendentemente dal valore della disputa. Pertanto, la previsione di una procedura accelerata di *default* da parte della ICC non solo va oltre le regole adottate da molte altre istituzioni arbitrali, ma rischia di trovare impreparate le parti di un contratto internazionale che optino per l'arbitrato, senza magari avere ben ponderato le peculiarità e i limiti di tale procedura accelerata (o magari senza averne consapevolezza)<sup>65</sup>. Rischio amplificato dal fatto che tutte le controversie di valore inferiore a 2 milioni di dollari sono automaticamente decise sulla base della nuova procedura accelerata, a meno che le parti o la Corte ICC decidano altrimenti.

Vi sono infatti degli aspetti critici di cui è opportuno tenere conto *ex ante*, sin dalla predisposizione della clausola arbitrale (o del compromesso), soprattutto nel valutare se esercitare o no il diritto di *opt-out*. Intanto perché il valore della controversia può non sempre essere un'indicazione appropriata dell'effettiva complessità della disputa. In secondo luogo, perché le parti potrebbero non essere soddisfatte del fatto che tali tipi di dispute vengano decise da un arbitro unico, soprattutto nei casi in cui la clausola arbitrale preveda invece che la controversia debba essere decisa da un collegio di tre o più

---

<sup>64</sup> In aggiunta a quelle già citate in precedenza, si consideri anche il *London Centre of International Arbitration* e la Camera di commercio di Stoccolma.

<sup>65</sup> Proprio a tal fine assume particolare importanza il diritto di *opt-out* dalla procedura accelerata, che tuttavia deve essere chiaramente espresso. La *model arbitration clause* della ICC prevede, infatti, anche la dicitura tipica per escludere tale procedura a favore di quella ordinaria.

arbitri<sup>66</sup>. Nel caso di disaccordo sulla ricorrenza dei presupposti perché possa trovare applicazione la procedura accelerata, le regole dell'ICC demandano alla Corte arbitrale il compito di valutare se debba applicarsi la procedura ordinaria oppure quella accelerata. Tuttavia, tale aspetto dovrà essere stabilito in uno stadio assolutamente iniziale del procedimento. Infatti, mentre la Corte ha il potere di prorogare il termine finale di sei mesi per il deposito del lodo, non è invece prevista la possibilità che un arbitrato, iniziato secondo la procedura accelerata, possa essere poi convertito in un procedimento secondo le regole ordinarie (ad esempio, nelle ipotesi in cui la controversia dovesse rivelarsi più complessa o risultare, alla luce delle circostanze, di valore effettivo più elevato di quello che pareva all'inizio o, più in generale, ove la procedura accelerata non si riveli appropriata).

Un ulteriore elemento di criticità concerne la limitazione al diritto alla prova (e, più in generale, al contraddittorio) posta dalle regole della procedura accelerata: ciò potrebbe prestarsi a eccezioni strumentali ad opera della parte insoddisfatta del lodo, che potrebbe tentare di impedirne il riconoscimento e/o l'esecuzione, invocando appunto una violazione dei diritti di difesa e contraddittorio<sup>67</sup> ai sensi della Convenzione di New York del 1958 sull'arbitrato internazionale<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> *A fortiori* se, come accade di frequente, il collegio sia composto da un arbitro nominato rispettivamente da ciascuna parte e da un terzo arbitro, indipendente, nominato dalla ICC. A questo proposito è interessante notare che, secondo una verifica condotta nel 2015 dalla stessa ICC, soltanto nel 16% dei casi le parti hanno scelto di devolvere la controversia ad un arbitro unico. Cfr. M.W. BUHLER, P. R. HEITZMANN, *The 2017 ICC Expedited Rules: From Softball to Hardball?*, in *Journal of International Arbitration*, 2017, 34, 2, pp. 121 ss., 132, ove una dettagliata disamina critica della nuova procedura accelerata della ICC.

<sup>67</sup> Cfr. M.W. BUHLER, P. R. HEITZMANN, *The 2017 ICC Expedited Rules: From Softball to Hardball?*, *op. cit.*, p. 139.

<sup>68</sup> Come noto, la Convenzione in oggetto, che ha avuto notevole successo, essendo stata ratificata da un elevato numero di Stati (ad oggi 130), impone ai giudici dei paesi aderenti: (i) *ex ante*, di dichiararsi incompetenti, qualora venga loro sottoposta una controversia relativa ad un contratto internazionale dotato di una clausola arbitrale scritta o rispetto a cui le parti abbiano stipulato un compromesso e (ii) *ex post*, di riconoscere ed eseguire il lodo. Il ri-

Altro aspetto che denota l'importanza del fattore temporale nell'ambito delle procedure arbitrali, in particolare di quella della ICC, è poi il fatto che quest'ultima ha di recente cercato di ridurre il tempo adottato dagli arbitri per redigere le bozze di lodo, prevedendo possibili decurtazioni degli onorari professionali per quegli arbitri che non inviino la bozza, per lo scrutinio previsto, entro il periodo di tempo stabilito<sup>69</sup>.

#### 4. *Il tempo e gli effetti della pandemia da COVID-19*

La pandemia da COVID-19 e le conseguenti disposizioni normative adottate dai vari Stati per limitarne la diffusione, hanno interessato direttamente la corretta esecuzione e il normale dispiegarsi delle relazioni contrattuali, in particolare di quelle connotate da elementi di internazionalità<sup>70</sup>. Per quanto riguarda i contratti in corso all'epoca dei primi *lockdown*, nella primavera del 2020, ciò ha indubbiamente integrato un'ipotesi di evento sopravvenuto ed imprevedibile, rispetto al quale tutti i sistemi, in maniera più o meno articolata, dispongono di regole volte a disciplinarne le conseguenze giuridiche<sup>71</sup>. Questa tendenza si ravvisa anche nella contrattualistica internazionale, ove si sono affermate clausole modello e principi volti

---

conoscimento e/o l'esecuzione del lodo potranno essere rifiutati in caso di non arbitrabilità della materia; contrarietà all'ordine pubblico del lodo e, appunto, violazione di regole procedurali.

<sup>69</sup> D. KHANDIA, *ICC Expedited Procedure*, in *Construction Law International*, 2017, 12, 3, p. 9 ss., n. 4.

<sup>70</sup> CRISTOPH BRUNNER, *Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles*, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2009, p. 1: in particolare, l'Autore evidenzia che, nel campo dei contratti internazionali, la probabilità di eventi sopravvenuti che interessino la possibilità di adempimento o incidano sull'equilibrio del contratto è più elevata rispetto al caso dei contratti nazionali, in cui le parti sono soggette al medesimo regime giuridico.

<sup>71</sup> Per una disamina comparatistica delle soluzioni adottate dai diversi sistemi giuridici, con riferimento specifico all'ambito dei contratti internazionali e alle problematiche suscitate dalla pandemia da COVID-19, sia scusato il rinvio a L.M. FRANCIOSI, *The effects of COVID-19 on international contracts: a comparative overview*, in *Victoria University of Wellington Law Review*, 2020, 51, p. 413 ss.



a disciplinare sia le ipotesi di *force majeure* che di *hardship*<sup>72</sup>. In particolare, i Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali disciplinano rispettivamente l'*hardship* agli Art. 6.2.1-6.2.3 e la *force majeure* all'art. 7.1.7, precisando, tuttavia, al Commento ufficiale n. 6 sub Art. 6.2.2. che, considerata la possibilità che un evento sopravvenuto integri, nel contempo, sia un'ipotesi di *hardship* sia di *force majeure*, spetta alla parte interessata scegliere quale rimedio esperire: laddove la parte intenda essere liberata dall'obbligazione, invocherà la forza maggiore; viceversa, qualora punti a un riadattamento del contratto, opterà per l'*hardship*. Anche le clausole modello dell'ICC adottano lo stesso approccio funzionale. La CISG disciplina gli effetti delle sopravvenienze contrattuali all'art. 79, tuttavia senza ricorrere (intenzionalmente) alla terminologia utilizzata dai singoli sistemi nazionali né a quella consolidatasi nella contrattualistica internazionale<sup>73</sup>. La redazione dell'Art. 79 è stata una delle più controverse: in particolare, nel corso dei lavori preparatori si è discusso molto se il concetto di «difficoltà economiche» (*hardship*) potesse inte-

---

<sup>72</sup> Oltre al testo delle clausole modello elaborate dall'ICC (disponibili al sito) si veda in particolare: YVES DERAÏNS, *Foreword*, in *Hardship and Force Majeure in International Commercial Contracts: Dealing with unforeseen events in a changing world*, eds. F. BORTOLOTTI, D. UFOT, ICC ed., publ. n. 796E, 2018 (pubblicato nel 2019 anche da Kluwer Law International). Il testo dell'Art. 79 è costruito attorno al concetto di 'impedimento', che deve essere al di fuori del ragionevole controllo della parte che lo invochi ed il cui onere probatorio grava su quest'ultima. Si veda, in particolare, P. SCHLECHTRIEM, P. BUTLER, *UN Law on International Sales*, Berlino, Springer, 2009, p. 200, par. 88; M. FONTAINE, *The Evolution of the Rules on Hardship*, in *Hardship and Force Majeure in International Commercial Contracts*, op. cit., capitolo 1, II.A.1 §17, secondo cui «the term "impediment" has been chosen by drafters to replace the wider term "circumstance" which was used in the earlier Hague Convention, in the deliberate intent to express the condition for exemption a more restrictive way", and that, in the opinion of some commentators, "the newly chosen term remain imprecise enough to apply not only to force majeure, but also to hardship».

<sup>73</sup> Cfr. ad esempio: I. SCHWENZER, *Article 79*, in *Schlechtriem and Schwenzner: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods*, ed. I. SCHWENZER, Oxford University Press, London, 2016<sup>4</sup>, p. 1130, par. 5.

grare una «esonazione» rilevante<sup>74</sup>. Infatti, la proposta, avanzata dalla delegazione norvegese, che l'Art. 79 disciplinasse espressamente l'esonero da responsabilità del debitore a causa di un mutamento radicale nelle circostanze del contratto, è stata respinta<sup>75</sup>.

Come sempre, tuttavia, al di là del mero dato normativo astratto, ciò che conta è come la regola giuridica venga effettivamente interpretata ed applicata, tenuto conto anche delle inclinazioni culturali e delle influenze crittotipiche operanti in un dato modello<sup>76</sup>. Se si considera, infatti, la *doctrine of frustration*, si può vedere come questa sia stata da sempre interpretata in modo molto restrittivo dalle corti dei Paesi di *common law*. L'analisi dei precedenti giurisprudenziali di *common law* rivela un'inclinazione dichiarata nei confronti del principio '*pacta sunt servanda*' e il conseguente sfavore verso qualunque forma di liberazione di una parte dalle proprie obbligazioni contrattuali, a maggior ragione se con esonero da responsabilità<sup>77</sup>. Ciò è particolarmente vero con riguar-

---

<sup>74</sup> C. BRUNNER, *Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles: Exemption for Non-Performance in International Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 2008, p. 410.

<sup>75</sup> In proposito, I. SCHWENZER, E. MUÑOZ, *Duty to Renegotiate and Contract Adaptation in Case of Hardship*, in *Unif. L. Rev.*, 2019, 24, p. 152 e nt. 22.

<sup>76</sup> Sul punto, in aggiunta ai rilievi di cui alla nt. 44 *supra*, si consideri l'autorevole contributo di A. WATSON, *From Legal Transplants to Legal Formants*, in *Am. J. Comp. L.*, 1995, 43, p. 479, che enfatizza come la cultura condiziona i parametri del ragionamento giudiziale, la selezione dei sistemi giuridici da cui i giuristi prendono in prestito i concetti e addirittura l'ampiezza di tali prestiti, evidenziando altresì come le peculiarità di una data cultura varino da una società all'altra, per concludere che, a meno che un giurista non abbia consapevolezza dell'importanza delle interazioni tra sistemi giuridici e tradizioni culturali, non potrà mai comprendere appieno la realtà dei primi. Rilievi altrettanto interessanti in R. SACCO, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law*, in *Am. J. Comp. L.*, 1991, 39, p. 1 ss., secondo cui lo scopo primario del diritto comparato è la conoscenza e, al fine di acquisire una conoscenza propria di un dato sistema giuridico, occorre considerarne i vari «formanti» quali, ad esempio, quello legislativo, dottrinale, giurisprudenziale e la prassi.

<sup>77</sup> Per un'interessante prospettiva in tema di allocazione dei rischi contrattuali si veda: R. POSNER, A.M. ROSENFELD, *Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis*, in *J. Legal St.*, 1977, 6, p. 83 ss.

do ai contratti di locazione<sup>78</sup>. Un esempio paradigmatico di tale approccio è rappresentato da un caso, particolarmente calzante se si pensa all'attuale emergenza COVID, deciso nel 2004 dalla *Hong Kong District Court*<sup>79</sup>. La Corte ritenne che l'epidemia da SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) non fosse tale da consentire l'applicazione della *doctrine of frustration* nell'ambito di un contratto di locazione. Poiché l'edificio in cui si trovava l'appartamento del conduttore era stato posto sotto sequestro per 10 giorni a causa di un focolaio SARS ivi sviluppatosi, quest'ultimo ritenne che l'esecuzione del contratto fosse stata resa impossibile, perlomeno per quel periodo. Viceversa, la Corte giudicò che 10 giorni di sequestro (e conseguente impossibilità di utilizzo dell'immobile) fossero un periodo di tempo insignificante, se paragonato alla durata complessiva del contratto di locazione (i.e. due anni), e che l'evento sopravvenuto non avesse significativamente alterato le obbligazioni contrattuali delle parti. A parere della Corte, sebbene la SARS poteva in astratto essere qualificata come

---

<sup>78</sup> Che, non a caso, sono stati oggetto di un intervento normativo *ad hoc* da parte del legislatore italiano, proprio in ragione delle disposizioni normative finalizzate a contenere la pandemia, e che hanno dato luogo a vari contenziosi: ad esempio, il decreto del Tribunale di Venezia del 22 maggio 2020; quello del Tribunale di Bologna del 12 maggio 2020 e, infine, quello del Tribunale di Genova del 1° giugno 2020, tutti emessi nell'ambito di procedimenti cautelari finalizzati a impedire l'escussione, da parte del locatore-creditore, delle garanzie prestate dal debitore-conduttore, a fronte dell'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di pagare il canone pattuito. Il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, poi convertito nella Legge 5 marzo 2020 n. 13, all'art. 3 comma 6bis non si esprimeva né in termini di impossibilità sopravvenuta, né di eccessiva onerosità sopravvenuta, ma prevedeva che si tenesse conto della necessità di conformarsi alle misure anti-COVID ai fini della valutazione di esonero da responsabilità della parte inadempiente («Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»). La *House of Lords* ha ammesso in astratto la possibilità di applicare, in casi del tutto eccezionali, la *doctrine of frustration* ai contratti di locazione solo a partire dal 1981 (pur avendone escluso l'applicazione nel caso in decisione): *National Carriers Ltd. v. Panalpina (Northern) Ltd.*, 2 W.L.R. 45 (1981); 1 All. E.R. 161 (1981).

<sup>79</sup> *Li Ching Wing v Xuan Yi Xiong* [2004] 1 HKC 353.

evento sopravvenuto, potenzialmente interessante il contratto, nondimeno, nel caso in esame, la stessa non aveva pregiudicato le prestazioni contrattuali né l'equilibrio del contratto. Pertanto, il conduttore fu condannato a corrispondere al locatore sia l'intero canone di locazione sia i danni.

Nel panorama internazionale, altri esempi significativi sono rappresentati da quanto accaduto, rispettivamente, in India e in Cina. Nel periodo tra gennaio e aprile 2020 il *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT) ha rilasciato più di 5.600 certificati attestanti la ricorrenza di una causa di *'force majeure'* in favore di società cinesi che si erano rese inadempienti ai loro obblighi nell'ambito di contratti internazionali, consistente proprio nell'epidemia di COVID-19<sup>80</sup>. In India, un *Memorandum* ufficiale del Ministero delle Finanze, datato 19 febbraio 2020, ha dichiarato che l'interruzione e i ritardi nella catena di produzione e distribuzione dovuti al COVID-19 costituiscono un evento di forza maggiore, con tutte le conseguenze giuridiche che da tale qualificazione derivano. In particolare, il memorandum precisa che il COVID-19 deve essere considerato «un caso di calamità naturale»<sup>81</sup>.

Sebbene sia i certificati del CCPIT sia il *Memorandum* indiano possano essere ritenuti elementi idonei ad attestare la ricorrenza di un evento particolare e anomalo, tuttavia gli stessi non sono sufficienti, di per sé, a far sì che quest'ultimo possa *ipso iure* essere qualificato come forza maggiore o, ancora, sopravvenienza idonea a rendere eccessivamente oneroso il contratto. Invero, per quanto il COVID-19 e le conseguenti disposizioni normative emanate dai singoli Stati per contenerne la diffusione possano, in principio, essere qualificati come causa di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, tuttavia, tutti i sistemi giuridici richiedono che, ai fini della risoluzione del contratto o del suo riequilibrio, vengano

---

<sup>80</sup> Si veda il sito ufficiale del CCPIT: [http://en.ccpit.org/info/page\\_5.html?m=news](http://en.ccpit.org/info/page_5.html?m=news).

<sup>81</sup> Disponibile al sito: <https://doe.gov.in/sites/default/files/Force%20Majeure%20Clause%20-FMC.pdf>.

provati ulteriori requisiti<sup>82</sup>. Ad esempio, la Prima Sezione Civile della Alta Corte del Popolo della Provincia di Zhejiang ha emanato un comunicato in cui si afferma che la causa di forza maggiore potrà essere riconosciuta se: (i) l'inadempimento sia stato direttamente causato dalle disposizioni amministrative adottate dalle autorità pubbliche per prevenire il diffondersi dell'epidemia da COVID-19; o (ii) la parte non abbia potuto adempiere correttamente la propria prestazione perché direttamente affetta dal COVID-19<sup>83</sup>. In entrambi i casi l'onere della prova deve essere soddisfatto dalla parte inadempiente, non essendo sufficiente quindi la produzione in giudizio di un eventuale certificato, quali quelli emessi dal CCPIT.

Analogamente, il 16 aprile 2020 la Corte Suprema del Popolo cinese ha pubblicato le proprie linee guida, aventi ad oggetto *Several Issues Concerning Proper Trial of Civil Cases Involving COVID-19 Pandemic*<sup>84</sup>. In esse la Corte enfatizza al-

---

<sup>82</sup> A prescindere dalle varie peculiarità delle soluzioni adottate, tutti i sistemi giuridici richiedono la prova del nesso causale tra l'evento sopravvenuto e l'impossibilità di adempiere o l'alterazione significativa dell'equilibrio contrattuale.

<sup>83</sup> Si veda: M. LUO, L. YANG, *COVID-19 and Force Majeure in China*, disponibile al sito: <http://www.rplawyers.com/articles/covid-19-and-force-majeure-in-china/>. Tale iniziativa è di particolare importanza perché l'economia dello Zhejiang è dominata da piccole-medie imprese, a conduzione familiare, prive di strutture definite di *corporate governance*. Quella dello Zhejiang è una delle due zone con maggiore tasso di litigiosità e ciò, probabilmente, è dovuto alla sua economia frammentata. Per ulteriori informazioni economico-statistiche cfr.: MINGXING LIU ET ALII, *The informal power configuration of local government and economic development policy in China*, in *The Journal of Chinese Sociology*, 2015, 6, 2, p. 1; e QI ZHANG, MINGXING LIU, *The Political Economy of Private Sector Development in Communist China: Evidence from Zhejiang Province*, in *Studies in Comparative International Development*, 2013, 2, p. 196.

<sup>84</sup> Si veda, ad esempio, *Supreme People's Court Issues Guiding Opinions on the Handling of COVID-Related Cases* | *China Law and Practice*; *PRC Supreme People's Court Announces Guiding Opinions on Trial of Civil Cases concerning COVID-19* (*cms.law*); *China – Comparative Covid Law*. Sul ruolo di tale Corte nell'interpretare le norme e nel fornire linee guida alle altre Corti, si vedano, ad esempio: T. ZHANG, *The Pragmatic Court: Reinterpreting the Supreme's People Court of China*, in *Columbian Journal of Asian Law*, 2012, 25, p. 1 ss.; S. FINDER, *The Supreme People's Court of the People's Republic of China*, in *Journal of Chinese Law*, 1993, 7, p. 145 ss.

cuni elementi chiave per ritenere sussistente un'ipotesi di forza maggiore, con conseguente esonero da responsabilità della parte inadempiente, ove l'inadempimento sia asseritamente dovuto al COVID-19 in sé, o ai provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità per impedirne il diffondersi. In particolare, la parte inadempiente deve dimostrare: (i) il nesso causale tra la pandemia o le relative misure di contenimento e il proprio inadempimento contrattuale e (ii) di aver tempestivamente informato la controparte di tale circostanza. Inoltre, se tale parte ha concorso ad aggravare l'inadempimento o i danni sofferti dalla controparte, dovrà comunque rispondere del proprio comportamento nella misura in cui questo abbia inciso sulle sorti del contratto o sulla sfera giuridica soggettiva della controparte<sup>85</sup>.

Un profilo di particolare interesse, seppur apparentemente di minor conto, che si è manifestato nel campo dei contratti internazionali, riguarda la tendenza generalizzata dei contraenti a fare riferimento ai cd. *'business days'* quale parametro per determinare i termini entro cui compiere una determinata prestazione (ad esempio, effettuare un pagamento o inviare una comunicazione). Di norma i *'business days'* sono computati tenendo conto dei giorni di operatività delle banche: pertanto, in genere, sono esclusi dal computo i sabati, le domeniche e i giorni di festività nazionale indetti o riconosciuti da ciascun Paese<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Cfr. *China's Supreme People's Court Issues Long-awaited Guidance on COVID-19 Related Civil Disputes*, a cura di MORRISON & FOERSTER LLP, disponibile al sito: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d-c5823ad-6d4a-4075-8a33-e3920cb9cfd1>.

<sup>86</sup> In generale: C. BROWN, *Defining the Business Day*, in *International Financial Law Review*, 1995, 14, pp. 42; S. HOWARD JENKINS, *Contract Resurrected! Contract Formation: Common Law - UCC - CISG*, in *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.*, 2015, 40, p. 272. L'Art. 20(2) CISG, relativo al periodo di tempo per accettare una proposta contrattuale, affronta espressamente tale problema disponendo che: «(2) Official holidays or non-business days occurring during the period for acceptance are included in calculating the period. However, if a notice of acceptance cannot be delivered at the address of the offeror on the last day of the period because that day falls on an official holiday or a non-business day at the place of business of the offeror, the period is extended until the first business day which follows».

Come noto, per effetto della pandemia da COVID-19 molti Stati hanno adottato *lockdown* generalizzati o altre misure di contenimento, di norma distinguendo tra attività essenziali e attività che tali non sono<sup>87</sup>: generalmente, l'attività delle banche e delle istituzioni finanziarie è stata qualificata come essenziale, perciò tali soggetti hanno continuato ad operare (seppur introducendo misure precauzionali, quali l'accesso su appuntamento, la riduzione dell'orario di apertura delle filiali, etc.). Pertanto, poiché le misure nazionali di *lockdown* non hanno interessato il concetto di '*business days*' – e quindi quello del termine contrattuale per l'adempimento di una determinata prestazione – il decorso di tale termine ha continuato a operare. Tale aspetto, *prima facie* di minor conto, assume invece importanza cruciale ai fini che in questa sede rilevano, perché la parte che invochi l'impossibilità sopravvenuta dell'adempimento, dovuta alle misure di *lockdown*, potrebbe correre il serio rischio di non essere ritenuta scusata per il proprio inadempimento o ritardo<sup>88</sup> qualora, appunto, la deadline per l'esecuzione della prestazione fosse stabilita con riferimento ai cd. '*business days*'. Infatti, molti sistemi giuridici, al fine di scusare l'inadempimento ed esonerare da responsabilità un contraente, richiedono che questi non si sia già reso inadempiente o non sia incorso per sua colpa in una violazione del contratto nel momento in cui invochi la causa di forza maggiore. L'eventuale ritardo o inadempimento saranno, pertanto, tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva della posizione e della condotta della parte che chieda di essere esonerata da responsabilità. *A fortiori*, se si considera che la già citata clausola modello della ICC in tema di *force majeure* impone alla parte, che invochi l'impossibilità sopravvenuta, il dovere di comunicare tempestivamente tale circostanza alla controparte, stabilendo che gli effetti della liberazione dagli obblighi contrattuali decorreranno solo a partire dalla data in cui la controparte abbia ricevuto notizia di ta-

---

<sup>87</sup> Ad esempio, l'Italia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'Australia.

<sup>88</sup> Ciò si applica all'inadempimento sia dell'obbligazione principale che di quelle accessorie.

le evento<sup>89</sup>. Secondo tale disciplina giuridica, le parti contraenti dovranno quindi prestare particolare attenzione al tempo dell'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali.

Quanto sopra riportato dà conto del perché, ad esempio, il Governo dello Sri Lanka abbia deciso di dichiarare pubbliche festività *ad hoc*, proprio in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, analogamente a quanto disposto dalle Autorità cinesi, che hanno deciso, per le stesse ragioni, di prolungare la durata delle festività pubbliche per il capodanno lunare del 2020<sup>90</sup>. Mentre in questi ultimi casi la indizione o il riconoscimento delle festività nazionali hanno riverberato i loro effetti anche sull'operatività delle banche, sospendendo quindi il decorso dei *'business days'*, in molti altri casi le misure di *lockdown* adottate dai vari Governi non hanno interferito con la effettiva operatività delle banche: da ciò il rischio per una parte contraente di incorrere – involontariamente e inconsapevolmente – in forme di inadempimento contrattuale. Il che testimonia ancora una volta l'importanza di un'accurata redazione delle clausole contrattuali, con particolare riferimento ai contratti internazionali, a maggior ragione considerando che, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno con la prima ondata pandemica, attualmente il COVID-19 non può più essere considerato un evento sopravvenuto ed imprevedibile.

---

<sup>89</sup> ICC – *Force majeure clause*, aggiornata a marzo 2020: «[...] A party successfully invoking this Clause is relieved from its duty to perform its obligations under the Contract and from any liability in damages or from any other contractual remedy for breach of contract, from the time at which the impediment causes inability to perform, provided that the notice thereof is given without delay. If notice thereof is not given without delay, the relief is effective from the time at which notice thereof reaches the other party. The other party may suspend the performance of its obligations, if applicable, from the date of the notice». Il testo integrale della clausola è reperibile al sito: <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-force majeure-hardship-clauses-march2020.pdf>.

<sup>90</sup> Cfr. in particolare: A. TEOH, *Covid-19 Pressure Points: Does Covid-19 Impact the Timing of Your Contractual Obligations?*, 25 Marzo 2020, reperibile al sito: <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/covid-19-pressure-points-does-covid-19-impact-the-timing-of-your-contractual>.



**LAURA MARIA FRANCIOSI, Il tempo nei contratti internazionali**

L'articolo si sofferma sul ruolo del tempo nell'ambito dei contratti internazionali, prendendo in considerazione, in particolare, (i) l'Art. 39(1) CISG, che impone all'acquirente di denunciare i vizi dei beni venduti entro un termine 'ragionevole'; (ii) il ruolo della nuova *Expedited Procedure* adottata dalla Camera arbitrale internazionale della ICC, al pari di altre camere arbitrali internazionali e, infine, (iii) gli effetti della pandemia da Covid-19 e delle misure nazionali di prevenzione della sua diffusione su alcuni profili, di rilevanza temporale, dei contratti internazionali.

**Parole chiave:** tempo, contratti internazionali, ICC, CISG, COVID-19, ragionevolezza, *business days*, forza maggiore.

**LAURA MARIA FRANCIOSI, The time in international contracts**

The article deals with the role of time in international contracts, focusing in particular on (i) Article 39(1) CISG providing for the duty of the buyer to give notice of a lack of conformity of the goods within a 'reasonable time'; (ii) the new ICC Arbitral *Expedited Procedure*, and (iii) the effects of Covid-19 and the related governmental provisions aiming at preventing its dissemination on certain time-related aspects of international contracts.

**Key words:** time, International contracts, ICC; CISG, COVID-19, reasonableness, business days, force majeure.

INDICE DEL FASCICOLO 3 2021

**Miscellanea**

*Angela Maria Punzi Nicolò*, “Grazian, che l’uno e l’altro foro aiutò...” Il Graziano di Dante ..... 627

*Laura Palazzani*, La condizione anziana e la questione della selezione per l’accesso alle cure nell’ambito della pandemia Covid-19: aspetti bioetici e biogiuridici ..... 637

*Paolo Gherri*, Il concetto di Diritto canonico nei documenti pontifici di promulgazione legislativa generale..... 663

*Francesca Pulitanò*, Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità *ex lege Aquilia* e cause di giustificazione..... 707

*José Antonio González Romanillos*, La relevancia penal del *consilium* ..... 739

*Laura Maria Franciosi*, Il tempo nei contratti internazionali ..... 773

*María Mut Bosque*, La respuesta de las instituciones de la Unión Europea ante los actos de carácter islamofóbico, antisemita y anticristiano en Europa ..... 807

*Manuel Ganarin*, Annotazioni sulla possibile riforma del *Codex Iuris Canonici* in merito ai canoni sul Decano, il Sottodecano e l’ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio ..... 845

*Archivio giuridico Filippo Serafini*

*Michele Grazia, In somnis peccare: la repressione  
dell'attività onirica nei Libri Penitenziali* ..... 857

***Recensioni*** ..... 907

***Presentazione del Gruppo di ricerca  
"Sede romana totalmente impedita e status giuridico  
del Vescovo di Roma che ha rinunciato"*** ..... 921

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.